



Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

Settore 6. Polizia Municipale, Mobilità, Traffico, Attività produttive, Commercio e Agricoltura

ORDINANZA N. 13 DEL 13/03/2018 PROT. 3407

<u>OGGETTO</u>	Ordinanza di chiusura del canile privato di Borelli Salvatore, sito a Campi Salentina in località Zoppo.
-----------------------	--

IL SINDACO

Premesso che in data 16.02.2018 personale dell'ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C – Nord, congiuntamente a personale del Comando Carabinieri N.A.S. di Lecce, effettuava apposito sopralluogo presso il canile rifugio di proprietà ed in gestione del Signor Borelli Salvatore (nato a Campi Salentina il 01.01.1944 ed ivi residente alla Via XXV Aprile n. 5), sito in località Zoppo in agro di del Comune di Campi Salentina, al fine di effettuare un controllo igienico sanitario della struttura ed una valutazione delle condizioni di salute e di benessere dei cani ivi ospitati;

Preso atto che l'impianto attualmente ospita n. 70 cani, provenienti dai Comuni di Galatone, Leverano, Squinzano, Novoli, Cavallino, Carmiano e Veglie;

Considerato che a seguito delle gravi carenze igienico strutturali riscontrate, alla presenza del Signor Borelli Salvatore, proprietario e gestore, con nota Prot. n. 0034807 del 02.03.2018 (acquisita al Prot. Gen. N. 3172 del 08.03.2018 di questo Comune) il Direttore del Servizio Veterinario Area C – Nord chiedeva al Signor Sindaco del Comune di Campi Salentina l'emanazione di apposita Ordinanza contingibile ed urgente nei confronti del Signor Borelli Salvatore, innanzi generalizzato, al fine di disporre la restituzione dei 70 cani, attualmente ospitati nel canile di che trattasi, ai rispettivi Comuni di provenienza e la contestuale chiusura del canile;

Dato atto che:

- le gravi carenze igienico strutturali riscontrate nella nota dell'ASL Lecce innanzi richiamata sono, come si evince dal testo medesimo:
 - “- assenza dei requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. N. 6082/95 relativamente a superficie chiusa, coperta e scoperta dei box;
 - perdita dei requisiti di lavabilità e disinfettabilità di pavimenti e pareti, che, nella quasi totalità dei box, sono gravemente usurati con soluzioni di continuità;
 - reti metalliche, a recinzione dei box, in gran parte danneggiate con parti taglienti e, spesso, arrugginite che rappresentano un serio pericolo per l'incolumità degli animali;
 - assenza di grate a protezione dei canali di scolo;
 - assenza di un reparto di isolamento per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
 - assenza di un idoneo locale da adibire ad interventi veterinari in quanto quello presente è attualmente utilizzato come deposito attrezzature e ufficio;
 - presenza di gravi carenze igienico strutturali nel locale adibito a deposito mangime;”

- la gestione dei cani non è effettuata correttamente, in quanto vi sono (secondo la precitata nota):
 - “- *presenza di n. 10 soggetti con evidente sintomatologia clinica che necessitano di assistenza veterinaria;*
 - *scadente cura fisica degli animali: la maggior parte dei cani a pelo lungo presenta il mantello trascurato e sporco con grandi grovigli di pelo e necessita, pertanto, di un trattamento di tosatura completo;*
 - *presenza di recipienti per l'acqua (prefabbricati in cemento) e per l'alimento (vasi o recipienti in plastica) non idonei allo scopo in quanto difficilmente lavabili e disinfettabili;*
 - *assenza di pedane necessarie ad isolare i cani dal pavimento durante il riposo;*
 - *mancata attività quotidiana di sgambamento dei cani;*
 - *assenza di apposito cartello all'ingresso, indicante l'orario di apertura al pubblico, necessario a favorire l'entrata dei cittadini per possibili affidi;”*

Valutato che le gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e gestionali sono attribuibili alla cattiva gestione e conduzione dei locali da parte del Signor Borelli Salvatore (proprietario e gestore della struttura);

Tenuto conto che l'impianto in questione continua ad operare come struttura ricettiva, pur non essendo conforme alla normativa vigente ed in presenza di carenze strutturali, igienico-sanitarie e gestionali tali da non poter garantire condizioni di benessere agli animali ospitati;

Vista la Legge Regionale n. 12/1995 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate in narrativa, **al Signor Borelli Salvatore, in premessa generalizzata, la chiusura del canile rifugio, sito nel Comune di Campi Salentina in località Zoppo.**

AVVERTE

L'inottemperanza al presente Provvedimento comporta:

- l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

RENDE NOTO

L'ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C – Nord, con sede in Lecce, e il Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario – U.O. di Campi Salentina sono incaricati a sovrintendere alla esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet del Comune di Campi Salentina.

Che il presente Provvedimento sia immediatamente eseguibile dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

Che copia della presente Ordinanza sia notificata, per debita notizia e per quanto di competenza:

- ✓ al proprietario - gestore del canile rifugio, Sig. Borelli Salvatore (residente a Campi Salentina in Via XXV Aprile n. 5);
- ✓ ai Sigg. Sindaci p.t. dei Comuni di:
 - Galatone (pec: protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it);
 - Leverano (pec: protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it);
 - Squinzano (pec: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it);
 - Novoli (pec: protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it);
 - Cavallino (pec: protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it);
 - Carmiano (pec: protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it);
 - Veglie (pec: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it);
- ✓ all'ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C – Nord (e-mail: siavc1@ausl.le.it);
- ✓ all'Ufficio Veterinario – U.O. di Campi Salentina (e-mail: siavb.uo.campi@ausl.le.it);
- ✓ al Comando Carabinieri N.A.S. di Lecce (pec: sle41665@pec.carabinieri.it);
- ✓ a S.E. il Prefetto di Lecce (pec: protocollo.prefle@pec.interno.it);
- ✓ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce (pec: prot.procura.lecce@giustiziacert.it);
- ✓ all'Ufficio Tecnico (pec: urbanistica.campisalentina@pec.rupar.puglia.it) ed al Comando di P.L. (pec: pm.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it) del Comune di Campi Sal.;
- ✓ al Comando Carabinieri di Campi Sal. (pec: tle26973@pec.carabinieri.it).

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il M.Ilo Ordinario di P.L. Tornatola Giuseppe Fabio.

Gli Operatori di Polizia Locale e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

Istruttore

M.Ilo Ord. Dott. GIUSEPPE TORNATOLA

IL SINDACO
Prof. Egidio ZACHEO

N. 448 del Registro di Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 13/03/2018

IL MESSO COMUNALE
ALESSANDRA ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore

